



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ.STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRUSCHI | AUGUSTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TURNONE | DOMENICO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BLASI | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 736/11
depositato il 22/02/2011

- avverso la sentenza n. 210/7/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

controparte:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IVA + IRAP 2004

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 736/11

UDIENZA DEL

21/05/2013 ore 09:00

SENTENZA

N°

127

PRONUNCIATA IL:

21/05/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/05/13

Il Segretario



AGENZIA ENTRATE DIR. PROV. UFFICIO CONTROLLI TARANTO

C/

FATTO

Con l'avviso di accertamento n. [REDACTED] – relativo all'anno 2004 per iva, irap e imposta sul reddito delle società l'ufficio, qui appellante, accertava in capo alla [REDACTED] allora ricorrente, ai sensi dell'art. 39 1 comma, lett. D del D.P.R. n. 600/1973, maggiori componenti positivi (ricavi) per € 197.325,00 con conseguente maggiore iras pari a € 65.117,00, irap per € 8.386,00, iva per € 7.893,00, nonché sanzioni per complessive € 90.321,00.

L'avviso di accertamento de quo risultava motivato per relationem ai rilievi adottati nel PVC del 29/5/2008, redatto dalla Gdf di Taranto, al termine di una verifica fiscale generale. Nello specifico i militari verbalizzanti avevano riscontrato differenziali tra i prezzi di cessione praticati ed il valore normale degli immobili oggetto di contratti di compravendita, conclusi da parte appellata, in qualità di dante causa, nel corso dell'anno d'imposta 2004. L'Ufficio aveva accertato l'omessa contabilizzazione di ricavi sulla base del valore normale di vendita delle unità immobiliari considerato come indicatore dell'effettivo prezzo di cessione degli immobili, con riferimento a listini tariffe ovvero a mercuriali. Nello stesso avviso l'Ufficio faceva rilevare che i militari verbalizzanti avevano provveduto ad invitare presso la loro sede ciascuno degli acquirenti degli immobili al fine di redigere nei confronti degli stessi appositi verbali di acquisizione informazioni

La società rappresentata e difesa nel presente contenzioso, giusta delega agli atti, dal dott. Montanaro Vito con il ricorso prot. Rgr 2767/09 depositato il 29/12/2009 presso la Ctp di Taranto deduceva che l'avviso di accertamento risultava illegittimo: per l'adozione di inconferenti criteri e metodologie di accertamento rispetto alle presunte violazioni rilevate e in relazione alle presunzioni utilizzate, in relazione alla motivazione e alla prova, perché in violazione della l. 241/90 e della l. 212/2000; perché inattendibile e carente in ordine ai fatti e alle circostanze relative alla rettifica, perché fondato su inidonea



documentazione extracontabile; erroneo nella determinazione dei ricavi e dei corrispettivi, ai fini iva; per la mancata applicazione delle riduzioni/mitigazioni; Relativamente alle dichiarazioni rese dai terzi – soggetti acquirenti- la società ne contestava la mancata allegazione ed eccepiva in punto di diritto il loro valore probatorio in quanto risultando non precise, non certe e non concordanti erano da ritenere inidonee da sole a supportare la pretesa erariale. Anche per quanto attiene al merito di tali dichiarazioni la società contribuente denunciava in tali atti la mancanza di specifici riferimenti risultando quanto accertato da parte erariale un semplice riepilogo, ove peraltro mancavano le indicazioni relative a tutti gli acquirenti, agli immobili ceduti e fatturati, alle le modalità con cui erano stato acquisite le suddette dichiarazioni.

Si costituiva l'Ufficio con atto prot. 12056 del 25/1/2010 con cui contestava integralmente le motivazioni addotte dalla società perché infondate, in fatto ed in diritto e ribadiva l'esattezza dell'accertamento sia perché gli importi dei mutui contratti dagli acquirenti risultavano superiori ai prezzi degli immobili riportati in fattura e sia perché i dati relativi alle compravendite erano stati acquisiti direttamente dagli acquirenti.

Parte erariale, inoltre, ribadiva la correttezza del proprio operato visto che l'avviso, in base all'articolo 39, 1° comma lett. d) del DPR 600/73 era stato emesso legittimamente sulla base di qualificate presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Esprimeva poi formale riserva di fornire idonea documentazione per dimostrare che parte privata era a conoscenza dei verbali di acquisizione delle informazioni nei confronti degli acquirenti.

Con ulteriore memoria del 30/03/2010 prot. 29320 l'Ufficio ribadiva l'assenza del sollevato vizio motivazionale e in rettifica di quanto esposto nella precedente nota del 25/01/2010, depositava la documentazione probatoria indicata nell'allegata 4 del Pvc e pervenuta allo stesso Ente a seguito di propria specifica richiesta rivolta ai militari della G. di F.

A seguito della documentazione prodotta dall'ufficio, il ricorrente con proprie memorie (depositate in data 09.04.2010) osservava che le dichiarazione rese dai terzi erano inattendibili sia perché non supportate da ulteriori documenti probanti, sia perché erano contraddette dai fatti. All'uopo formulava eccezioni in



relazione alle dichiarazioni rese da ciascuno dei diversi acquirenti. Successivamente, in data 21/04/2010 la società provvedeva a depositare ulteriore documentazione contabile e bancaria.

Con la sentenza n. 210 pronunciata in data 21/04/2010 e depositata in data 21/06/2010 il giudice di prime cure accoglieva l'iniziale ricorso di parte appellata, annullando l'atto di accertamento n. [REDACTED], emesso dall'Agenzia di Taranto per il recupero di Ires, Irap, Iva, anno 2004. In tale sentenza, la Ctp osservava che l'avviso di accertamento risultava basato sostanzialmente sulle dichiarazioni, raccolte a verbale, rilasciate dai vari acquirenti. I Giudici di prime cure motivavano il loro assunto affermando che tali dichiarazioni non potevano essere considerate idoneo fondamento della pretesa erariale per la loro indiscussa natura di presunzioni semplici, abbisognevole, come tali, di ulteriore riscontri forniti da altri elementi di prova, nel caso di specie non fornite. Ad ulteriore riprova di quanto deciso il Collegio giudicante faceva poi rilevare che le dichiarazioni prodotte dall'Ufficio risultavano vaghe ed imprecise e, quindi, da considerare inattendibili.

Con proprio ricorso in appello depositato il 22/02/2011, l'ufficio lamentava in primis la sentenza di prime cure, laddove veniva affermato che la pretesa tributaria poggiava esclusivamente sulle dichiarazioni di terzo. Al contrario, l'Ufficio, gravandosi, faceva rilevare che la rilevata sottofatturazione era provata in quanto risultato convergente di diversi riscontri dati dalle affermazioni degli acquirenti, dall'analisi dei prezzi di vendita, dai mutui stipulati, oltre che dalla documentazione bancaria e dai contratti preliminari.

Tali riscontri, secondo l'Ufficio integravano presunzioni dotate dei noti requisiti di gravità precisione e concordanza, idonei a fondare il potere di rettifica ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) del dpr 600. Sulla base di tali motivazioni, invocava la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente declaratoria di legittimità della pretesa indicata nell'avviso di accertamento.

Con controdeduzioni depositate il 15/3/2013, la società eccepiva l'insussistenza delle motivazioni addotte da parte appellante al fine di scardinare il quid decisum in primo grado e confutava, le adduzioni formulate dall'ufficio, appellante, insistendo nella legittimità e correttezza delle proprie ragioni



esposte avanti al Consesso di prima istanza. L'appellata, in ordine alle dichiarazioni rese da terzi precisava che gli stessi alla luce della L. n. 88/2009 (cd. legge Comunitaria 2009), rappresentavano meri indizi, inidonei da soli a supportare la pretesa erariale, risultando tassativo l'ausilio di ulteriori elementi probatori, mancanti nel caso di specie.

Da ultimo, faceva rilevare l'inconsistenza oggettiva delle dichiarazioni rese dagli acquirenti, atteso che, al di là di tutto, erano state offerte al contribuente non già in allegato al pvc ma solo durante il giudizio di primo grado. Deduceva poi, a prescindere, l'inidoneità dei mutui a sostenere la pretesa erariale in quanto l'Ufficio si era limitato a citare la norma ad essi relativa, omettendo di fornire dati e riferimenti concreti, assolutamente indispensabili per suffragare la rettifica erariale. Da ultimo la società precisava che i mutui risultavano in ogni caso ininfluenti, ai fini dell'accertamento in quanto compiuti da soggetti terzi (gli acquirenti), inapplicabili perché la loro valenza non risultava normativamente prevista per periodi di imposta anteriori al 4.7.2006 (data prevista dalla relativa normativa) e comunque potevano esplicare effetti esclusivamente per l'iva.

Alla odierna udienza pubblica, dopo che il relatore ha riferito sullo stato della causa, entrambi le parti si sono riportate alle rispettive tesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene che la sentenza di prime cure debba essere confermata tout court in quanto l'Ufficio ha ommesso di fornire un sostenibile quadro probatorio a sostegno della pretesa di cui all'avviso di accertamento.

In effetti, il riferimento normativo di cui all'art. 39, 1° comma lettera d) del dpr 600/73 evocato nell'avviso impugnato comporta l'utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, che, nel caso di specie, riferito allo specifico settore delle compravendite immobiliare, l'Ufficio, ha erroneamente individuato, in via esclusiva, nelle dichiarazioni rese da terzi. Orbene, secondo questo Collegio, tali dati, peraltro non allegati al pvc e offerti al contribuente tardivamente nel corso del procedimento dinanzi alla Ctp, risultano nel loro complesso vaghi, imprecisi e quindi inidonei a supportare la pretesa erariale.



Questo Collegio precisa che i temi peculiari che involgono la motivazione della presente sentenza sono costituiti: dalla valenza e unicità delle dichiarazioni di terzi; dalla loro intrinseca inidoneità a fungere da supporto a quanto rilevato dall'Ufficio, dagli effetti derivanti dalla mancata allegazione dei PV con cui sono state raccolte le già citate dichiarazioni dei terzi acquirenti; dalla irrilevanza probatoria attribuibile ai mutui, dalla complessiva carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.

a) Le dichiarazioni dei terzi acquirenti

Secondo questo Collegio non assumono rilevanza le dichiarazioni rese dai diversi acquirenti, in quanto non affiancate da altri elementi di prova. Si richiama al riguardo la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha generalmente ammesso tali elementi, non a titolo di "*fonti di prova*" in senso proprio, ma piuttosto di "*ausilio*" all'accertamento, che deve, comunque, essere sostenuto da ulteriori elementi. In breve, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, le dichiarazioni rese da terzi hanno una valenza limitata e relativa, potendo assumere valore di integrazione, o, di conferma, alla stregua di un quid pluris, delle prove raccolte. Quindi, conformemente a quanto sostenuto dalla Ctp, le dichiarazioni dei terzi acquirenti, raccolte dalla G. di F., non possono assurgere ad unica prova dell'accertamento per il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, ai sensi dell'art. 7 comma 4 D. L. vo 546/92.

A ciò deve aggiungersi che tale omissione conduce a ridurre le garanzie previste a favore del contribuente, in aperta violazione del diritto ad un giusto processo (art. 111 cost. e 6 CEDU) e del diritto alla difesa (art. 24 cost.).

Si evoca al riguardo il consolidato orientamento della Cassazione di cui alle sentenze, 11785/2010, 19114/2005, 16032/2005, 23996/2010, 5746/2010, 3389/2010, 4306/2010, 24200/2006, 21318/2010, 22122/2010, 24944/2011, 9108/2012, 13103/2012.

Per tutte, la sentenza n. 7707/2013 della Suprema Corte la quale ha ribadito: "*nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - con il valore probatorio "proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre*



possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione"

Principio condiviso dall'A.F. con le Circolari della Gdf 1/1998 e successivamente del 2008.

Per ultima, ma non certo per importanza, si annota sul tema la sentenza 18/2000 con cui la Corte Costituzionale, dopo avere escluso l'equiparazione tra le dichiarazioni del terzo e la prova testimoniale, ha posto la necessità del rispetto della cosiddetta parità delle armi fra Fisco e contribuente.

Il riferimento testé evidenziato – sulla parità delle armi – offre l'opportunità a questo Collegio di argomentare in merito ai due aspetti del Pvc, rappresentati dalla fede privilegiata di cui è assistito ai sensi dell'art. 2700 CC e dalla necessità della querela di falso per contestarne la veridicità.

Ebbene, in merito al suddetto punto si osserva che proprio sulla base della previsione di cui al citato art. 2700 c.c., l'efficacia probatoria che assiste le risultanze di un processo verbale di constatazione attiene alla *"provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato"* alle *"dichiarazioni delle parti"* ed agli *"altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"*, tutto ciò, non comporta però che debba attribuirsi attendibilità alle affermazioni riportate nel pvc dalla Guardia di Finanza, allorché queste siano prive del riscontro di fatti oggettivamente esistenti. (cfr. Cass., Sentt. 26488/2008, 2949/2006, 1818/2010, 1820/2010).

Su tali premesse e dalla disamina del contenuto delle dichiarazioni rese dagli acquirenti, come si rileva nel prosieguo della presente sentenza, questo Collegio ribadisce l'insussistenza di ogni valenza probatoria attribuibile al Pvc in parola.

b) La mancata allegazione dei processi verbali di acquisizione delle dichiarazioni dei terzi acquirenti.

Assolutamente decisiva risulta poi la mancata allegazione al Pvc degli atti relativi alla acquisizione delle dichiarazioni rese dai diversi acquirenti. Tale omissione, peraltro riconosciuta esplicitamente dallo stesso Ufficio, il quale, tardivamente, ha provveduto al suo deposito unitamente alla memoria



illustrativa del 30/03/2010, conduce alla nullità della pretesa di cui all'avviso di accertamento impugnato.

Il comportamento omissivo di parte erariale (G. di F. e Ufficio), così concretizzato confligge con gli obblighi di motivazione e non consente l'effettiva conoscenza degli atti, così come sancito dalla L. 241/90, art. 3 e dallo Statuto del contribuente, artt. 6 e 7.

Proprio tali riferimenti normativi forniscono le ragioni del dictum adottato dal legislatore, Statuto del Contribuente, secondo cui *"se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"*. Laddove il termine allegazione non può che essere attuale e immediato nel senso che non può avvenire successivamente all'atto cui inerisce.

Soccorre su tale aspetto il preciso e puntuale pensiero della Cassazione che, in numerose sentenze: 11722/2010, 10680/2009, 26683/2009, 3262/2013, 5498/2013, 9557/2013 ecc., ha richiamato quanto sancito nella ormai datata, ma sempre attuale, sentenza n. 11669/2002, secondo cui: *"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, può essere assolto per relationem a condizione che l'atto richiamato sia stato portato a conoscenza del contribuente, precedentemente e contestualmente all'avviso medesimo, in modo da consentire a quest'ultimo di prendere cognizione degli elementi sui quali si fonda la pretesa fiscale e di apprestare un'adeguata difesa. Ne consegue che la motivazione dell'avviso di accertamento non può essere legittimamente integrata in corso di giudizio, mediante la produzione solo in tale fase dell'atto richiamato, in quanto ciò comporterebbe la lesione del diritto alla difesa del contribuente, potendo l'amministrazione, in sede contenziosa, fornire soltanto la prova della pretesa impositiva"*.

Ancora, circa la nullità dell'avviso per la mancata allegazione dei processi verbali nello stesso richiamati, si ritiene esemplare la sentenza della Corte di Cassazione n. 1825 del 28 gennaio 2010, che afferma: *"l'accertamento motivato con il rinvio ad un atto dell'amministrazione finanziaria, come nella*



specie il pvc, non allegato all'avviso e non noto al contribuente è dunque alla stregua di quanto sopra esposto nullo ...".

L'A.F. da parte sua ha ampiamente avallato tale scelta operativa dapprima con la circolare 150/E del 1 agosto 2000 e successivamente con la circolare n. 77/E del 3 agosto 2001.

Alla luce di quanto precede questo Collegio ritiene cruciale l'allegazione degli atti ai fini della tutela e del rispetto del diritto di difesa del contribuente che, per poter validamente rappresentare le proprie ragioni in giudizio, deve aver da subito contezza del contenuto della pretesa erariale.

c) il contenuto e la valenza delle dichiarazioni rese dagli acquirenti

Absolutamente insufficiente a supportare la rettifica de qua è infine da considerare la documentazione reperita nel corso della verifica, così come rilevabile da quanto acquisito agli atti processuali. A ciò conduce la disamina della documentazione versata dall'Ufficio che, come esattamente rilevato dalla Ctp, si ritiene inattendibile e, comunque, inadeguata a dare sostegno alla pretesa erariale.

Di seguito, caso per caso, si illustrano le incongruità riscontrate nei processi verbali con cui sono state acquisite le dichiarazioni dei diversi acquirenti.

- Acquirente [REDACTED]: è oscuro e indimostrato il riferimento al maggior importo, pari alla differenza fra la somma presa a mutuo dall'acquirente e il prezzo di vendita dichiarato. L'Ufficio, infatti, ha affermato che la società, a fronte della sottofatturazione, avrebbe, dapprima, restituito l'importo incassato a "nero" emettendo un assegno circolare non trasferibile nei confronti del sig. [REDACTED] per poi riottenere da quest'ultimo la stessa somma in contanti.

Le affermazioni dell'Ufficio, per la mancanza di ogni addentellato fattuale e documentale, sono da ritenere mere formulazioni soggettive per di più inficcate da grossolani errori, laddove viene affermato dapprima che la società avrebbe emesso un assegno circolare salvo poi precisare che si trattava di un assegno bancario.

Come pure adombra la valenza delle dichiarazioni rese dal sig. [REDACTED] la circostanza della consegna in contanti dell'importo in questione a una persona non meglio identificata riconducibile alla società. E' di palmare evidenza che la



normale prudenza imponeva quantomeno l'acquisizione delle generalità (o più verosimilmente della ricevuta sottoscritta) della persona cui sarebbe stato consegnato in contanti un importo tanto elevato, superiore a 40.000,00 euro.

- Acquirente [REDACTED]: le dichiarazioni sono state rese de relato dal coniuge [REDACTED], soggetto estraneo alla cessione dell'immobile. A ciò deve aggiungersi l'errore di aver considerato rilevante un versamento, ritenuto "a nero", mentre in effetti risulta dimostrata l'emissione della regolare fattura a fronte di tale importo.

- Acquirente Sig. [REDACTED]: detto riferimento non ha un accettabile peso probatorio, atteso che è costituito da calcoli effettuati su foglio anonimo e privo di ogni riferimento riconducibile alla società;

- Acquirente Sig. [REDACTED]: Dalla disamina della documentazione bancaria e contabile versata in atti è da escludere l'esistenza di maggior ricavi accertati, risultando indubbio che i presunti pagamenti eccedenti il prezzo dichiarato si riferiscono in realtà al rinnovo di titoli rilasciati e risultati non pagati.

Nello specifico ciò emerge chiaramente dalla documentazione allegata alle memorie illustrative presentate dalla società in data 9/4/2010 ed in particolare dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso sig. [REDACTED].

- Acquirenti Sig.ri [REDACTED] Le dichiarazioni acquisite risultano contraddittorie in quanto tali acquirenti ammettono, diversamente da quanto rilevato dall'ufficio, di aver utilizzato per scopi personali la differenza tra quanto ottenuto con il mutuo e quanto fatturato dalla [REDACTED].

- Acquirente [REDACTED] le dichiarazioni sono state rese de relato dalla madre, sig.ra [REDACTED] soggetto estraneo alla cessione dell'immobile.

- Acquirente [REDACTED] le dichiarazioni sono state rese, de relato, dal coniuge, sig.ra [REDACTED] soggetto estraneo alla cessione dell'immobile.

Alle considerazioni che precedono deve poi aggiungersi che dalla disamina del pvc non risulta se sia stata o meno eseguita la verifica dei libri contabili della società. Tale omissione, pur non consentendo la formulazione di un giudizio sulla correttezza complessiva dell'impianto contabile della società, non ha precluso a questo Giudice di poter rilevare:



- dal libro giornale allegato, che le cessioni degli immobili risultano regolarmente contabilizzate;
- dall'analisi dei c/c, anch'essi versati ed esistenti in atti, che i versamenti, peraltro correttamente registrati, risultano eseguiti in prossimità temporale degli atti di cessione.

d) In merito ai mutui

Questo Giudice ritiene inammissibile il gravame dell'Ufficio relativo ai mutui, dei quali, nel caso di specie, si esclude ogni valenza probatoria, atteso che, l'Ufficio, a parte la tardiva proposizione del motivo ad essi riferito, non ha introdotto nella rettifica alcun riferimento oggettivo e concreto, limitandosi alla semplice menzione della relativa normativa e a null'altro. (veggasi pagina 3 dell'avviso).

A ciò, poi in linea generale deve aggiungersi:

- l'estraneità della parte venditrice che, in merito alla richiesta del mutuo, non può in alcun modo influenzare l'acquirente, che, quindi, è libero di chiedere il finanziamento anche indipendentemente dal costo dell'immobile;
- che l'erogazione di finanziamenti più elevati, rispetto al valore dell'immobile può essere giustificato dall'esistenza, tra l'acquirente e l'istituto di credito, di rapporti della più varia natura (anche fiduciari, ad esempio);
- che i mutui erogati per l'acquisto degli immobili rappresentano anch'essi presunzioni semplici, giusta quanto previsto dall'art. 1, comma 265 della L. n. 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008) e comunque da ritenere privi di rilevanza per l'anno 2005 in quanto introdotti dall'art. 35 comma 23 bis del D.L. 223/2006.
- che nella ricostruzione comparativa degli importi mutuati dai compratori rispetto ai costi finali d'acquisto comprensivi di oneri fiscali, notarili, di mediazione ecc. (incongruenze estrinseche) devono ritenersi comprensivi degli oneri fiscali, notarili, di mediazione ecc.. In tal senso anche la Circ. Ministeriale n. 15/E del 20 aprile 2005, p 4.4: *"Tra gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi si comprendono l'onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo, le spese che il notaio sostiene per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato [circolare n. 95/E del 12 maggio 2000....."*



e) La motivazione dell'avviso: sue carenze

Le considerazioni esposte inducono questo Giudice a ritenere nulla la pretesa erariale in quanto priva dei requisiti motivazionali minimi previsti dall'art. 42 ai fini reddituali e 56 per quel che riguarda l'iva, atteso che la motivazione adottata dall'Ufficio non consente di comprendere gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della sua pretesa. In effetti, come si legge a pagina 3 dell'avviso, l'Ufficio si è limitato a menzionare ai punti 1,2,3 e 4 il contenuto di dati che sosterebbero la richiesta avanzata nei confronti della società, costituiti da: dichiarazioni di parte, documenti manoscritti comprovanti il pagamento, documenti bancari, copia di contratti preliminari. Orbene di tali documenti non è stato riprodotto nell'avviso il contenuto essenziale, né l'Ufficio ha provveduto alla loro completa ed esatta allegazione, non sussistendo un accettabile riscontro tra quanto affermato e quanto allegato. Tale modus operandi, secondo questo Giudice, configge manifestamente con la legge (Dpr 600/73, Dpr 633/72, L. 241/90, nonché L. 212/2000) secondo cui la motivazione deve essere sostenuta da argomenti e valutazioni utili a far comprendere il percorso logico-giuridico posto a base della pretesa. Né peraltro si può ritenere che la motivazione possa essere affidata alle memorie di costituzione in quanto la motivazione deve essere contenuta nell'avviso di accertamento e non può essere integrata o peggio offerta successivamente.

La peculiarità del caso in esame consente la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione XXIX - definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dall'Ufficio e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza di primo grado. Spese compensate.

Così deciso in Taranto, li 21/05/2013

Il Giudice Relatore

Il Presidente